

N. R.G. 7769/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto
dott. Alessia Busato
dott. Lorenzo Lentini

Presidente
Giudice
Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7769/2019** promossa da:

LUCA ROTTOLI (C.F. RTTLCU64D26L682D), con il proc. dom. avv. **AZZOLA FABRIZIO**,
ALESSANDRO LOCATELLI (C.F. LCTLSN62S08A794J), con il proc. dom. avv. **AZZOLA FABRIZIO**

attori

CRISTIAN ANDREA GIGLIO (C.F. GGLCST77E28E151R), con il proc. dom. avv. **MENNE ANTONINO**, VIA DE AMICIS 28 20123 MILANO

convenuto

CONCLUSIONI

Per PARTE ATTRICE:

“Gli attori, come sopra rappresentati e difesi, insistono perché vengano accolte le seguenti

CONCLUSIONI:

- reietta ogni e contraria istanza, eccezione e deduzione;

IN VIA PRINCIPALE:

- previo accertamento dell'intervenuta revoca effettuata dal dott. Rottoli dell'atto di nomina ex art. 1401 c.c. datato 18 maggio 2019 a favore del sig. Alessandro Locatelli (cfr. doc. 13 e 15), nato a Bergamo in data



8 novembre 1962, c.f. LCT LSN 62S08 A794J, dichiarare l'inadempimento del sig. Cristian Andrea Giglio, nato a Gravedona ed Uniti, in data 28 maggio 1977, c.f. GGL CST 77E28 151R, residente a Dalmine, in via Don Rocchi n. 21, rispetto agli obblighi dal medesimo assunti con dichiarazione unilaterale datata 17 gennaio 2017 per i motivi in atti e per l'effetto trasferirsi la proprietà della partecipazione detenuta dal sig. Cristian Andrea Giglio del valore nominale di € 10.000,00 (diecimila/00), pari al 100% (cento%) del capitale sociale della società Giglio Holding Srl, libera da pesi e vincoli pregiudizievoli, a favore del sig. Luca Rottoli, nato a Varese il 26 aprile 1964, c.f. RTT LCU 64D26 L682D;

- ordinarsi la trascrizione dell'emananda sentenza al competente Registro delle Imprese e/o Camera di Commercio, con esenzione di responsabilità in capo al citato incaricato del detto incombente;

IN VIA SUBORDINATA:

- accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. CRISTIAN ANDREA GIGLIO, nato a Gravedona ed Uniti, in data 28 maggio 1977, c.f. GGL CST 77E28 151R, residente a Dalmine, in via Don Rocchi n. 21, rispetto agli obblighi dal medesimo assunti con dichiarazione unilaterale datata 17 gennaio 2017 per i motivi in atti e per l'effetto trasferirsi la proprietà della partecipazione detenuta dal sig. Cristian Andrea Giglio del valore nominale di € 10.000,00 (diecimila/00), pari al 100% (cento%) del capitale sociale della società Giglio Holding Srl, libera da pesi e vincoli pregiudizievoli, a favore del sig. Alessandro Locatelli, nato a Bergamo in data 8 novembre 1962, c.f. LCT LSN 62S08 A794J -quale soggetto all'uopo delegato ex art 1401 e ss c.c. dal dott. Luca Rottoli-;

- ordinarsi la trascrizione dell'emananda sentenza al competente Registro delle Imprese e/o Camera di Commercio, con esenzione di responsabilità in capo al citato incaricato del detto incombente;

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, sentenza e successive inerenti.

Per il convenuto:

“ Il Sig. Cristian Andrea Giglio, come rappresentato e difeso in atti, chiede affinché siano accolte le seguenti

CONCLUSIONI

“ Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,

In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della nuova domanda avanzata dal signor Luca Rottoli volta a trasferire a suo favore anziché a favore del signor Alessandro Locatelli le quote sociali rappresentanti il 100% del capitale sociale di Giglio Holding S.r.l..

Nel merito in via principale: dato atto della dichiarazione di volontà del Sig. Cristian Andrea Giglio di trasferire l'intera quota della partecipazione dallo stesso detenuta della società Giglio Holding S.r.l., a favore del soggetto titolare del diritto, a condizione che quest'ultimo dia corso alla contestuale, integrale e piena liberazione delle fidejussioni rilasciate dal sig. Giglio a favore della Giglio Holding S.r.l e della controllata Sanident S.r.l., DICHIARARE cessata la materia del contendere.

Nel merito in subordine: dato atto della dichiarazione di volontà del Sig. Cristian Andrea Giglio di trasferire l'intera quota della partecipazione dallo stesso detenuta della società Giglio Holding S.r.l., a favore del soggetto titolare del diritto, DISPORRE, con efficacia costitutiva, il trasferimento delle quote sociali rappresentanti il 100% del capitale di Giglio Holding S.r.l. al soggetto titolare del diritto signor Alessandro Locatelli o ad altro diverso soggetto che risulterà titolare in corso di causa e, per l'effetto, ORDINARE al cessionario signor Alessandro Locatelli o ad altro diverso soggetto che risulterà titolare in corso di causa, la



restituzione senza indugio delle garanzie in originale rappresentate dalle polizze collegate alle seguenti fideiussioni: UBI BANCA €75.000,00; BCC BERGAMO €292.500,00; BANCO DESIO €100.000,00. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e della fase cautelare promossa in corso di causa e dichiarata inammissibile.

In via Istruttoria: Ammesse le produzioni documentali da n.1 a n.10 in atti, ammettere altresì la prova contraria a mezzo testimoni da escutersi sui seguenti capitoli preceduti dall'inciso "E' vero che":

- 1) I signori Iones Locatelli e Erminia Giovannessi, rispettivamente fratello e moglie del signor Alessandro Locatelli, nei mesi di settembre/ottobre 2019 dichiararono che il congiunto Alessandro Locatelli sarebbe stato in grado di partecipare ad un Atto Notarile societario solo se e quando fosse riuscito a recuperare la capacità di prendere decisioni autonome e di vagliare questioni lavorative e societarie?
- 2) I signori Iones Locatelli e Erminia Giovannessi, rispettivamente fratello e moglie del signor Alessandro Locatelli, nel mese di settembre/ottobre dichiararono che il congiunto Alessandro Locatelli, secondo le dichiarazioni rese loro dai medici curanti, necessitava ancora di tempi molto lunghi prima di essere di nuovo in grado di prendere decisioni autonome e trattare personalmente le questioni lavorative e societarie?
- 3) Nella Struttura Sanitaria ove è curata la riabilitazione fisico-cognitivo -neurologica del signor Alessandro Locatelli, dal mese di settembre sino a fine ottobre 2019 erano consentite le visite solo ai familiari?
- 4) Nella Struttura Sanitaria ove è curata la riabilitazione fisico-cognitivo-neurologica del signor Alessandro Locatelli, dal mese di settembre sino a fine ottobre 2019 era stata data disposizione di impedire la visita ad amici e colleghi di lavoro?
- 5) Il signor Iones Locatelli il giorno 04/12/2019, in occasione di una visita sul posto di lavoro di Cristian Giglio, aveva comunicato a quest'ultimo di aver dato corso alla richiesta per la nomina di un tutore a favore del signor Alessandro Locatelli?
- 6) Dal mese di settembre 2019 a dicembre 2019 il signor Alessandro Locatelli aveva effettuato visite sul posto di lavoro sito in Dalmine, Viale Bettelli n.102, dove ha i laboratori la ditta G-Dent S.r.l. di cui Locatelli stesso è socio?
- 7) Dal mese di settembre 2019 a dicembre 2019 il signor Alessandro Locatelli aveva effettuato visite sul posto di lavoro sito in Dalmine, Viale Bettelli n.102, dove ha gli uffici la ditta Sanident S.r.l.
- 8) Dal mese di settembre 2019 a dicembre 2019 il signor Alessandro Locatelli aveva contattato telefonicamente i colleghi/amici del laboratorio, sito in Dalmine, Viale Bettelli n.102, dove aveva svolto, dal mese di gennaio 2018 al luglio 2019, il proprio lavoro?

Si indicano a testi:

sui capitoli da 1) a 4) la signora Erminia Giovannessi, Almenno San Bartolomeo (BG), Via Conzino n. 71;
sui capitoli da 1) a 5) il signor Iones Locatelli;
sul capitolo 5) il Dr. Pier Tommaso Venino, Brugherio (MI), Via Volturmo n.101 ed il Dr. Piero Lazzari, Milano, Via Faustino n.10;

Sui capitoli da 6) a 8) il signor Cicarelli Nicola, Bonate Sopra (BG), Via Delle Sandelle n.44 .

IN SUBORDINE, per l'ipotesi di mancata ammissione della prova testimoniale, si chiede l'interrogatorio formale del signor Alessandro Locatelli sul seguente capitolo di prova: «E' vero che in data 15/10/2019 lei, nella piena consapevolezza delle sue azioni e conseguenze, ha reso la dichiarazione scritta e sottoscritta che le si rammostra contraddistinta in atti sub doc 15 fascicolo attori?»



MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con atto di citazione notificato il 22 maggio 2019 Luca Rottoli e Alessandro Locatelli esponevano che la quota pari al 100% di Giglio Holding s.r.l. (la “Quota”), di titolarità del convenuto Cristian Andrea Giglio (altresì amministratore della citata s.r.l.), era oggetto di un patto fiduciario, provato dalla dichiarazione unilaterale sottoscritta da GIGLIO (datata 17 gennaio 2017), in base al quale la Quota avrebbe dovuto essere trasferita al fiduciante ROTTOLI , ovvero a persona da nominare, a semplice richiesta del medesimo.

Allegavano quindi l’inadempimento di GIGLIO, non avendo lo stesso ottemperato alla richiesta, trasmessa con raccomandata a/r datata 18 aprile 2019, di presentarsi avanti al Notaio per la sottoscrizione dell’atto di cessione “*a favore del soggetto che sarebbe stato nell’occasione indicato*”. Domandavano quindi l’emissione di una sentenza *ex art. 2932 c.c.*, che producesse gli effetti del contratto di cessione della Quota, nominando con l’atto di citazione, ai sensi dell’art. 1401 c.c., lo stesso LOCATELLI quale contraente.

Con la prima memoria *ex art. 183, comma sesto, c.p.c.* ROTTOLI modificava la precdetta domanda e chiedeva l’emissione della pronuncia costitutiva a favore di sé stesso, esponendo di avere revocato l’atto di nomina con dichiarazione del 26.9.2019, in ragione dell’incidente occorso nel frattempo a LOCATELLI, incidente che aveva reso il soggetto asseritamente inidoneo all’assunzione della carica di socio unico della s.r.l. (doc. 13 att.)

Precisava che tale revoca era stata accettata senza riserve da LOCATELLI in data 15.10.2019 (doc. 15 att.: “*prendo atto della tua volontà e nulla oppongo*”).

1.2 Il convenuto eccepiva preliminarmente la cessazione della materia del contendere, confermando la volontà di trasferire la Quota al “*soggetto effettivamente titolare*”, a condizione della integrale e piena liberazione dalle fideiussioni rilasciate a favore di Giglio Holding s.r.l. e della controllata Sanident s.r.l. (doc. 3, 5, 6 e 7 conv.)

Rilevava poi l’inammissibilità e l’infondatezza della modifica avversaria della domanda, avvenuta con la prima memoria *ex art. 183, comma sesto, c.p.c.*, ritenendo nuova (e quindi tardiva) la domanda di trasferimento in favore di Rottoli, poiché “*l’unico titolare dell’azione costitutiva ex art. 2932 c.c. è ad oggi il medesimo signor Locatelli*”.



Evidenziava inoltre come LOCATELLI versasse nelle condizioni di cui all'art. 409 c.c., “*con tutte le conseguenze di legge, anche nel presente procedimento*”.

Svolgeva quindi domanda subordinata con cui chiedeva al Tribunale, in ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, di ordinare alla controparte a liberazione del fiduciario dalle fideiussioni prestate, mediante la restituzione degli originali delle fideiussioni stesse.

Con la comparsa conclusionale produceva infine il decreto del Tribunale di Bergamo dell'8.6.2020 di nomina di curatore a beneficio di LOCATELLI (III - doc.11), provvedimento che faceva seguito alla sentenza di inabilitazione di LOCATELLI pronunciata, per quanto consta agli atti, il 19.2.2020.

1.3 In corso di causa parte attrice promuoveva ricorso cautelare *ex art.* 700 c.p.c., chiedendo di ordinare al conservatore del Registro delle imprese di Bergamo di provvedere all'iscrizione della domanda giudiziale qui in esame: il ricorso veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale – sezione feriale, con ordinanza dell'8 agosto 2019, che rimetteva alla presente sentenza la regolamentazione delle spese.

Disposto lo scambio di memorie *ex art.* 183, comma 6, c.p.c., il g.i., ritenuta la causa matura per la decisione, respingeva le istanze istruttorie delle parti e fissava udienza di precisazione delle conclusioni, rimetteva all'esito la causa al Collegio, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.

2.1 Preliminarmente il Collegio rileva l'infondatezza della tesi del convenuto secondo cui la materia del contendere dovrebbe ritenersi cessata: al riguardo va infatti considerato come la questione se il trasferimento della quota al fiduciante debba essere accompagnato dalla liberazione del fiduciario dalle garanzie prestate sia tuttora controversa tra le parti.

2.2. Ancora in via preliminare vanno esaminati gli eventuali riflessi delle condizioni di salute dell'attore LOCATELLI sull'odierno giudizio.

Al riguardo la sentenza del 19.02.2020 con cui il Tribunale di Bergamo ha dichiarato l'inabilitazione di LOCATELLI (non versata in atti, ma richiamata nel decreto di nomina del curatore prodotto dal convenuto), ancorché astrattamente idonea a rilevare ai sensi dell'art. 300 c.p.c., trattandosi di evento che incide sulla capacità della parte costituita, non determina tuttavia l'interruzione del giudizio, atteso che la dichiarazione *ex art.* 300 c.p.c. deve provenire dal difensore della parte colpita dall'evento interruttivo, non potendo il difensore della controparte validamente sostituirsi in tale attività (*cf.* Cass. 5002/97).

Nel caso in esame il difensore di Locatelli non ha portato all'attenzione del g.i. l'evento interruttivo, trattandosi di atto che rientra nell'autonomia processuale della parte.



Inoltre, sulla base della data del decreto di nomina (8 giugno 2020), il Collegio è in condizione di presumere che il curatore fosse a conoscenza della pendenza del presente giudizio e non abbia inteso assumere determinazioni processuali divergenti dalla linea adottata fino a quel momento dal difensore, il quale rappresenta in giudizio anche l'altro attore, inducendo la controparte a evocare una potenziale questione di conflitto di interessi tra le parti (rilevante, tuttavia, sul piano meramente deontologico).

In particolare non vi è evidenza agli atti di alcuna contestazione da parte di LOCATELLI, una volta assistito dal curatore, in merito alla dichiarazione del 15.10.2019, peraltro precedente alla sentenza di inabilitazione, essendo evidente che l'unico soggetto legittimato a dolersi, ai sensi dell'art. 428 c.c., di eventuali profili di invalidità del suddetto atto (avente effetti abdicativi), sia lo stesso LOCATELLI, non certo l'odierno convenuto.

2.3. In rito va poi dichiarata inammissibile, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., la domanda svolta dal convenuto in via subordinata, laddove viene chiesto al Tribunale di “*ORDINARE al cessionario signor Alessandro Locatelli o ad altro diverso soggetto che risulterà titolare in corso di causa, la restituzione senza indugio delle garanzie in originale rappresentate dalle polizze collegate alle seguenti fideiussioni: UBI BANCA €75.000,00; BCC BERGAMO €292.500,00; BANCO DESIO €100.000,00*”.

Come correttamente osservato da parte attrice tale domanda va infatti qualificata come riconvenzionale e dichiarata tardiva, essendo la costituzione del convenuto avvenuta oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. (la comparsa di costituzione e risposta risulta depositata tre giorni prima dell'udienza).

Parimenti tardiva è l'istanza di prova testimoniale formulata dal convenuto con la memoria *ex art.* 183, comma sesto, c.p.c. n. 3, trattandosi di capitoli di prova relativi a circostanze che non rilevano a prova contraria sui fatti dedotti da parte attrice.

2.4 L'eccezione di inammissibilità della domanda nuova svolta da ROTTOLI, con la prima memoria *ex art.* 183, comma sesto, c.p.c. , di trasferimento a proprio favore della titolarità della Quota è infondata: alla luce dei principi espressi da SS.UU. n. 12310/15, infatti, la domanda va ritenuta ammissibile in quanto rientrante nel limite tracciato dal criterio della unicità della vicenda sostanziale sottesa al giudizio.

3. Nel merito il Collegio osserva in primo luogo che l'esistenza di un negozio fiduciario, in forza del quale il convenuto avrebbe dovuto trasferire a ROTTOLI, ovvero a persona dallo stesso nominato, la titolarità della Quota a semplice richiesta, non è in contestazione tra le parti (oltre a essere documentata dalla dichiarazione unilaterale sottoscritta da GIGLIO).



A essere controversa è piuttosto la sussistenza dell'allegato inadempimento del convenuto, posto che quest'ultimo giustifica la mancata comparizione avanti al Notaio, ai fini della sottoscrizione dell'atto di cessione della Quota, sulla base della mancata liberazione dalle garanzie prestate a favore della Società durante l'esecuzione del rapporto.

L'eccezione del convenuto è infondata, in primo luogo perché la condizione (ovvero l'obbligo) della liberazione del fiduciario da eventuali garanzie prestate non risulta pattuita dalle parti (la citata dichiarazione unilaterale nulla prevede al riguardo).

Ad abundantiam, anche a volere ipotizzare l'assunzione di tale impegno, la condotta del convenuto integrerebbe comunque un inadempimento del negozio fiduciario, alla luce della corrispondenza epistolare tra le parti (doc. 3 conv.): infatti la nota inviata da GIGLIO alle controparti il 13.9.2019 contiene (per la prima volta) una richiesta di liberazione dalle fideiussioni "*contestualmente alla sottoscrizione dell'atto cessione di cui trattasi*", a fronte della quale la replica tramessa dall'avv. Azzola, in nome e per conto di ROTTOLI, il successivo 17.9.2019 manifesta una sostanziale disponibilità all'accoglimento di detta richiesta.

In particolare il Collegio osserva quanto segue: (i) la citata nota di GIGLIO del 13.9.2019 riscontra tardivamente la raccomandata del 18.4.2019 con cui ROTTOLI chiedeva la restituzione della Quota, risultando successiva anche all'introduzione del presente giudizio; (ii) si era già formato l'accordo delle parti in ordine al momento in cui avrebbe dovuto essere assunto l'impegno alla liberazione dalle garanzie ("*contestualmente alla sottoscrizione dell'atto cessione di cui trattasi*"), con la conseguenza che il rifiuto del convenuto di presentarsi avanti al Notaio, che avrebbe formalizzato tale impegno, appare ingiustificato e arbitrario; (iii) il più volte richiamato impegno a liberare il fiduciario dalle garanzie costituisce invero una promessa del fatto del terzo (è evidente come la liberazione avvenga ad opera delle banche garantite, soggetti terzi rispetto al negozio fiduciario), promessa a fronte della quale la disponibilità manifestata da ROTTOLI a malleare GIGLIO dalle conseguenze patrimoniali di un'eventuale escussione anticipata delle garanzie stesse (*cfr.* nota del 17.9.2019 *sub* doc. 4), nelle more della liberazione (prevista entro il 30.3.2020), soddisfa adeguatamente l'interesse del fiduciario, considerata l'impossibilità di assicurare in concreto, a distanza di una settimana dalla data prevista per il rogito, effetti liberatori di tipo istantaneo (*cfr.* Cass. civ. n. 24853/2014: "*Con la promessa del fatto del terzo, il promittente assume una prima obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi*



affinché il terzo si impegni o tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di "dare", cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di obbligarsi o di tenere il comportamento oggetto della promessa, sicchè, qualora l'obbligazione di "facere" non venga adempiuta e l'inesecuzione, totale o parziale, sia imputabile al promittente, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento (quali la risoluzione del contratto, l'azione di inadempimento, l'azione di adempimento), mentre se, nonostante l'esatto adempimento dell'obbligazione di "facere", il promissario non abbia ottenuto il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di "dare", in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo").

4. Resta da esaminare la questione circa l'individuazione del soggetto beneficiario del trasferimento, che nella prospettazione del convenuto risulterebbe essere LOCATELLI.

A livello generale si osserva che le obbligazioni dedotte in giudizio sono quelle tipiche di un contratto preliminare per persona da nominare, venendo in rilievo le disposizioni di cui agli artt. 1401 e ss. c.c.

Non sfugge poi al Collegio come la tardività della dichiarazione di nomina debba essere espressamente eccepita dalla parte interessata, non essendo rilevabile d'ufficio dal Tribunale (Cass. 30.5.2007, 12741).

Analoghe considerazioni possono essere formulate con riferimento alla tempestività dell'accettazione da parte del nominato e dell'eventuale revoca della nomina.

Nel presente giudizio il convenuto non ha eccepito specificamente, con la comparsa di costituzione né con la prima memoria *ex art. 183, comma sesto, c.p.c.*, la tardività, sul piano sostanziale, della dichiarazione di revoca della nomina di LOCATELLI, limitandosi a sollevare la questione sul piano meramente processuale, sotto il profilo dell'ammissibilità della nuova domanda di intestazione della Quota a favore di ROTTOLI

Considerato che al Collegio è quindi precluso l'esame d'ufficio della tempestività, rispettivamente, della dichiarazione di nomina *ex art. 1401 c.c.*, dell'accettazione da parte del nominato e della successiva revoca della nomina originaria, tenuto della univoca dichiarazione di LOCATELLI del 15.10.2019, atto abdicativo con cui il soggetto (capace di agire, sulla base di quanto emerge in atti) nulla oppone alla revoca trasmessa da ROTTOLI, implicitamente rinunciando così a ogni diritto discendente dalla dichiarazione di nomina e dal negozio fiduciario intercorso tra ROTTOLI e GIGLIO, si ritiene che gli effetti del rapporto contrattuale oggetto di lite debbano rimanere confinati nella sfera



patrimoniale dei contraenti originari, con conseguente accoglimento della domanda svolta da ROTTOLI con la prima memoria *ex art. 183, c.6., c.p.c.*, ritualmente confermata in sede di precisazione delle conclusioni

5. La condanna alle spese segue alla soccombenza del convenuto.

Tenuto conto dei valori medi del D.M. 55/2014 previsti per i procedimenti aventi valore pari a quello dichiarato da parte attrice, le spese vanno liquidate, nei limiti tracciati dalla nota spese attorea, in euro 4.835,00, oltre al rimborso di spese vive (c.u. e bolli), spese generali (15%), I.V.A. e C.p.A., importo che il convenuto soccombente dovrà corrispondere a favore degli attori, in solido tra loro.

Viceversa le spese del procedimento cautelare introdotto in corso di causa dagli attori, considerata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, vanno poste a carico dei medesimi e liquidate, secondo i medesimi criteri sopra indicati, nella misura di euro 1.500,00 per compensi, tenuto conto delle fasi in concreto esperite, oltre accessori di legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe e in accoglimento della domanda formulata in via principale da parte attrice, ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa o assorbita:

- I) accertata la sussistenza di un negozio fiduciario intercorso tra le parti LUCA ROTTOLI e CHRISTIAN ANDREA GIGLIO, avente a oggetto l'intestazione fiduciaria della quota rappresentante il 100% del capitale sociale di Giglio Holding s.r.l. in capo a CHRISTIAN ANDREA GIGLIO, con obbligo in capo a quest'ultimo di trasferimento della quota al fiduciante, ovvero a persona da nominare, su richiesta del fiduciante, dichiara l'inadempimento di tale obbligo da parte del fiduciario;
- II) trasferisce, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la proprietà della quota pari al il 100% del capitale sociale di Giglio Holding s.r.l., con sede in Dalmine (BG), viale Betelli n. 102, (C.F.044184580167) dall'attuale titolare CRISTIAN ANDREA GIGLIO (GGLCST77E28151R) a LUCA ROTTOLI (RTTLCU64D26L682D);
- III) dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., la domanda (riconvenzionale) svolta dal convenuto in via subordinata;



- IV) condanna il convenuto CRISTIAN ANDREA GIGLIO a rimborsare agli attori, in solido, le spese del giudizio di merito, liquidate in € 4.835,00 per compensi, oltre al rimborso di spese vive (c.u. e bolli), forfetarie generali (15%), I.V.A e C.P.A. come per legge.
- V) condanna gli attori, in solido tra loro, al rimborso in favore del convenuto delle spese del procedimento cautelare introdotto in corso di causa, liquidate in € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Dispositivo *sub* II) soggetto a iscrizione nel Registro delle Imprese territorialmente competente, a cura dell'amministratore in carica di Giglio Holding s.r.l., ai sensi dell'art. 2470, comma secondo, c.c.

Brescia, 1° dicembre 2021

Il Giudice estensore
LORENZO LENTINI

Il Presidente
RAFFAELE DEL PORTO

